

909/17

Sentenza n. 909/2017 pubbl. il 07/04/2017  
RG n. 665/2016

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 665/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Chiarina Sala	Presidente Relatore
Dott. Ernesta Occhiuto	Consigliere
Dott. Andrea Onesti	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1178/16 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Ravazzoni, discussa all'udienza del 30/3/2017 e promossa con ricorso depositato il 16/5/2016.

**DA**

.....  
rappresentato e difeso dall'Avv. ....  
, elettivamente domiciliato presso lo studio di  
quest'ultima in .....

**RECLAMANTE**

**CONTRO**

.....  
, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ....  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in .....

**RECLAMATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le seguenti

**CONCLUSIONI**



**Per la parte reclamante:**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, per i motivi tutti esposti in narrativa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in rito ed in merito, accogliere il presente reclamo ex art. 1, comma 58 L. 92/2012 e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1178/2016 così giudicare:

**A)** accertare e dichiarare che il licenziamento conminato dalla \_\_\_\_\_ in forma verbale in data 07/04/2014 è inefficace; accertare e dichiarare altresì che il licenziamento comunicato dalla \_\_\_\_\_

con successiva comunicazione datata 19/05/2014 è nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato e, comunque, inefficace e privo di effetti per essere lo stesso privo di causa ovvero privo di giusta causa e/o di giustificato motivo;

**B)** per l'effetto, ritenuta applicabile alla fattispecie in esame, la disciplina di cui all'art. 18 L. N. 300/1970, ordinare alla \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'immediata reintegrazione del Dott. \_\_\_\_\_ nel proprio posto di lavoro e condannare la \_\_\_\_\_

in persona del legale rappresentante *pro tempore* a risarcire al ricorrente il danno subito per ed in conseguenza di tale licenziamento illegittimo stabilendo – fatto salvo il diritto del ricorrente di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali – un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (quantificata in Euro 5.540,92 così determinata: Euro 4.749,36 x 14 mensilità : 12) dal giorno del licenziamento (07/04/2014) fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; accertare altresì il diritto del Dott. \_\_\_\_\_, qualora intendesse esercitare la

relativa opzione, di ottenere dal datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità di Euro 83.113,80 pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella diversa misura che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;

**C)** in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse ritenuta applicabile alla fattispecie in esame la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 L. N. 300/1970, accertare e dichiarare che il licenziamento conminato dalla \_\_\_\_\_ al Dott. \_\_\_\_\_ è invalido e/o illegittimo

e/o inefficace; conseguentemente condannare la \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a risarcire il danno dallo stesso patito per ed in conseguenza di tale licenziamento illegittimo mediante il pagamento di un'indennità di Euro 132.982,08 corrispondente a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come sopra indicata, o nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, fatto in ogni caso salvo il diritto del ricorrente di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali.

**D)** In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del primo grado (fase sommaria e fase di opposizione), nonché del presente grado di gravame, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge.

**In via istruttoria:**

Si rinnovano le richieste già avanzate in primo grado e quindi si chiede:

☒ ammettersi, occorrendo e senza inversione alcuna dell'onere probatorio, **prova per testi** sulle circostanze di fatto, da n. 1 a n. 82 esposte nella narrativa del ricorso in opposizione, espunte delle eventuali espressioni negative, valutative e/o



generiche, che qui devono intendersi trascritte precedute dalla locuzione “*Vero che*”, nonché sui capitoli articolati nel ricorso in opposizione con numerazione progressiva rispetto all’esposizione del “*fatto*” e quindi da n. 83 a n. 105.

Si trascrivono di seguito i dedotti capitoli di prova:

1. La \_\_\_\_\_ è una società *leader* in Italia nel settore della distribuzione automatica e semiautomatica ed effettua attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici e semiautomatici, installati in comodato d’uso gratuito, presso la clientela servita.

2. La società, come si evince dai dati pubblicati nel sito aziendale (www. \_\_\_\_\_), è presente sul territorio con una rete capillare di filiali (ben 18), conta circa 150.000 distributori installati, si avvale di una flotta di oltre 900 mezzi e della collaborazione di circa 1.400 addetti e ha registrato nel 2012 un fatturato di 200 milioni di Euro.

Dalle notizie pubblicate nel sito aziendale risulta che il fondo \_\_\_\_\_ ha recentemente investito 100 milioni di Euro, fra *equity* e obbligazioni, in \_\_\_\_\_ e che quest’ultima, nel corso del 2014, si è aggiudicata la fornitura per la linea della metropolitana \_\_\_\_\_ (doc. 01).

3. Dalle informazioni acquisite tramite la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e, particolarmente, dal bilancio al 31/12/2013 risulta, tra l’altro, che la società:

- ha un capitale sociale di Euro 1.269.000, interamente versato;
- ha numerose unità locali (filiali) ubicate in tutto il territorio nazionale;
- occupava, al 31/12/2013, n. 1142 dipendenti, mentre nel primo semestre del 2014 il numero medio di dipendenti è stato di 1181 (precisamente n. 1143 nel primo trimestre e n. 1193 nel secondo trimestre);
- nel 2013 ha registrato un fatturato di circa 200 milioni di Euro, in linea con quello dell’esercizio precedente, ed un risultato operativo dei due ultimi esercizi pressoché equivalente;
- nel 2013 ha consolidato il fatturato e mantenuto la redditività e l’efficienza dei processi;
- ha realizzato, nel 2013, i suoi obiettivi di fatturato attraverso la nuova organizzazione della forza vendite dedicata al mantenimento della clientela ed allo sviluppo di nuovi clienti; ha portato avanti con successo l’accordo con \_\_\_\_\_ che prevede la creazione di una rete di \_\_\_\_\_ nelle stazioni di rifornimento a marchio \_\_\_\_\_; si è aggiudicata e ha mantenuto importanti contatti con Grandi Clienti dell’Industria, nella Pubblica Amministrazione e nel comparto Scuola;
- ha registrato, nelle due filiali di Roma e Prato aperte nel 2011, percentuali di crescita molto superiori alla media delle aree di business tradizionali e ha spostato il baricentro della presenza verso il centro Italia, allo scopo di incrementare la quota di mercato e servire meglio i clienti nazionali;
- ha svolto nel 2013 un intenso lavoro di adeguamento della sicurezza per le nuove filiali di Peschiera Borromeo, Pioltello, Rivalta di Torino, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza degli immobili (certificati di prevenzione incendi, agibilità, autorizzazioni) ed alla sicurezza delle attività all’interno delle nuove filiali (definizioni di layout, uscite di sicurezza, piani di evacuazione, messa in sicurezza delle scaffalature, ...) e ha elaborato per ciascuna delle 18 filiali piani di miglioramento e di monitoraggio della sicurezza, alcuni dei quali ancora in atto;
- non ha evidenziato alcun elemento di criticità o di negatività per fatti verificatisi successivamente al 31/12/2013, né riferibili ai prevedibili sviluppi della gestione sino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2013, avvenuta il 29/04/2014;
- alla fine del Maggio 2014 ha aperto una nuova filiale a \_\_\_\_\_
- nell’Ottobre 2014 ha incorporato le società \_\_\_\_\_

4. La \_\_\_\_\_ applica, ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di diritto comune della categoria e, precisamente, il C.C.N.L. per i dipendenti del settore Terziario Distribuzione e Servizi Commercio (doc. 03).

5. Il Dott. \_\_\_\_\_ ha sin dal 2001 prestato la propria attività quale Consigliere di Amministrazione delle società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ poi fuse per incorporazione in \_\_\_\_\_ negli anni tra il 2007 ed il 2010 (doc. 04; cfr. doc. 02).

6. A partire dal 01/03/2009, l’odierno ricorrente, pur in assenza di un formale contratto





vista del *management* aziendale per poter giungere alla migliore soluzione nell'interesse dell'azienda, nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione e dei costi aziendali.

16. Nello specifico i compiti affidati al Dott. \_\_\_\_\_ riguardavano la flotta aziendale, gli immobili, le divise e l'abbigliamento dei collaboratori, lo smaltimento dei rifiuti ed i servizi generali (**doc. 21**; *cf. docc. 5 - 7*).

17. Il Dott. \_\_\_\_\_ si occupava, limitatamente alle filiali Milano 1 (ex \_\_\_\_\_ sita in Peschiera Borromeo sino al 28/10/2013 e, successivamente, incorporata nella filiale di Pioltello) e Milano 2 (ex \_\_\_\_\_, incorporata anch'essa nella filiale di Pioltello dal Dicembre 2013), della gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali e della compilazione della prescritta modulistica (formulari, registri di carico e scarico, redazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, ...) e prestava altresì, quando richiesto, attività di supporto consulenziale alle altre filiali sulle medesime tematiche; modulistica analiticamente indicata nei prospetti riepilogativi relativi agli anni dal 2010 al 2014 predisposti dal ricorrente (**doc. 22 - 23**).

18. L'odierno ricorrente si occupava altresì dell'acquisto e sostituzione delle divise e delle dotazioni antinfortunistiche occorrenti a circa n. 800 collaboratori della \_\_\_\_\_, nonché dei contratti per l'acquisto e la vendita di merci, prodotti e servizi necessari all'organizzazione dell'impresa della società resistente (**doc. 24 - 26**; *cf. doc. 21*; *cf. doc. 02*).

19. Per quanto concerne la flotta aziendale della \_\_\_\_\_, la stessa consta di circa 900 automezzi e costituisce una rilevante funzione accessoria del *core business* della società resistente (come è facile comprendere ove si consideri lo specifico settore di attività in cui questa opera, ossia il settore *vending*, che implica l'installazione di distributori automatici di bevande e snack al domicilio dei clienti, la relativa manutenzione ed il rifornimento dei distributori installati), tanto da costituire il 4° centro di costo di quest'ultima.

20. Con riferimento alla flotta aziendale il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, espletava i seguenti compiti: gestione della *car policy*; gestione delle carte carburante e negoziazioni con i fornitori di carburante; definizione degli allestimenti e delle attrezzature dei furgoni e negoziazioni con i relativi fornitori (es.: installazione frigo); elaborazione dei dati e delle analisi funzionali alle scelte strategiche ed operative in tema di gestione della flotta aziendale; negoziazione con i referenti delle case costruttrici degli autoveicoli ( \_\_\_\_\_) e con i fornitori dei servizi relativi agli automezzi (es.: \_\_\_\_\_).

... degli accordi quadro di fornitura; negoziazione dei contratti di compravendita, leasing e noleggio a breve e a lungo termine e rottamazione degli automezzi della flotta aziendale; gestione e controllo del disbrigo delle pratiche relative all'immatricolazione dei veicoli acquisiti in proprietà al termine dei contratti di Noleggio a Lungo Termine ed all'aggiornamento delle carte di circolazione; controllo e coordinamento dell'organizzazione della gestione e della manutenzione della flotta aziendale anche curando ed intrattenendo contatti con i fornitori, i responsabili di filiale, gli addetti nonché con i suoi coadiuvanti e superiori gerarchici, gestione e monitoraggio delle procedure relative alle sanzioni amministrative e loro definizione, anche con deposito di innumerevoli ricorsi alle autorità competenti (**docc. 27 - 47**).

21. Con riferimento agli immobili il Dott. \_\_\_\_\_ svolgeva i seguenti compiti: gestione e negoziazione dei contratti di affitto e/o compravendita delle varie sedi; pianificazione degli spostamenti delle sedi, controllo delle attività finalizzate allo spostamento ed all'operatività delle nuove sedi (es.: trasloco, pulizia, permessi, adeguamento degli immobili e degli impianti, utenze, ...) e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, compresi i professionisti, le aziende e gli enti competenti; controllo e coordinamento della gestione e manutenzione degli edifici delle sedi e dei relativi impianti (quali ad esempio impianti elettrici, idraulici, d'illuminazione, condizionamento, ...), dei servizi di pulizia, giardinaggio, .... con esclusione dei compiti affidati dalla \_\_\_\_\_ alle funzioni *Quality and Safety Manager* (gestione della sicurezza) e *Operations Manager* (compimento di atti ed operazioni occorrenti per l'ottenimento di licenze ed atti autorizzativi in genere) (**docc. 48 - 65**).

22. Le suddette attività di pianificazione degli spostamenti delle sedi e di coordinamento della gestione e manutenzione degli edifici venivano svolte dal Dott. \_\_\_\_\_.



nel rispetto delle attività demandate dalla società al *Quality and Safety Manager* ed all'*Operations Manager*, funzioni ricoperte rispettivamente dal Sig. \_\_\_\_\_ con i quali il

si rapportava costantemente.

23. Nel 2013 veniva avviato il progetto di riorganizzazione di alcune filiali ed officine della \_\_\_\_\_ che prevedeva, tra l'altro, l'accentramento presso il complesso immobiliare di \_\_\_\_\_ I di proprietà della società resistente, oltre che dell'officina \_\_\_\_\_ e del *Call Center*, anche della Direzione Generale e di due delle tre officine centralizzate (cfr. doc. 53).

24. La realizzazione di tale progetto implicava, oltre alla chiusura dei contratti relativi alle filiali ed alle officine che sarebbero state trasferite, l'organizzazione dei traslochi e dello spostamento e ricollocazione degli uffici, attrezzature, beni e materiali in genere presso le nuove sedi, nonché la ristrutturazione dello stabile di Peschiera Borromeo,

25. Durante le fasi esecutive del suddetto progetto il Dott. \_\_\_\_\_ segnalava al Sig. \_\_\_\_\_ che, nell'attuazione del medesimo e nella soluzione delle connesse problematiche, occorreva attenersi alle vigenti prescrizioni normative e regolamentari in materia urbanistico-edilizia, di sicurezza sui posti di lavoro, igienicosanitaria e di tutela ambientale e faceva ripetutamente presente che scelte, dettate da ragioni di operatività o di mera convenienza, in violazione delle norme applicabili avrebbero comportato gravi rischi in capo all'azienda ed ai rappresentanti della stessa.

26. In particolare il Dott. \_\_\_\_\_ sulla base delle informazioni e della documentazione in suo possesso, segnalava i seguenti punti critici:

- a) possibilità controversa di installare, presso la sede di \_\_\_\_\_ soppalchi precedentemente insediati in altre officine chiuse o trasferite (Alessandria, Milano \_\_\_\_\_) senza preventiva denuncia o comunicazione all'Amministrazione Comunale;
- b) conseguenze dell'installazione dei suddetti soppalchi presso la sede di Peschiera Borromeo in termini di impatto sulla SLP (Superficie Lorda complessiva di Pavimento) e sui conseguenti contributi di urbanizzazione a carico della \_\_\_\_\_;
- c) possibilità controversa di installare soppalchi fissi sotto i due copri-scopri esistenti all'esterno dell'edificio, stante la natura di strutture mobili di questi ultimi;
- d) possibilità controversa di posizionare sotto il soppalco collocato all'interno della zona magazzino in testata dell'edificio di Peschiera Borromeo \_\_\_\_\_, avente altezza al sottotrave di 270 cm., banchi da lavoro fissi destinati alla permanenza costante e non saltuaria del personale;
- e) necessità, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa, di installare le dotazioni occorrenti per consentire l'accesso e la permanenza dei lavoratori, anche disabili, all'area posta al Piano Primo dell'edificio di Peschiera Borromeo, \_\_\_\_\_ e destinata a *Call Center*, con la collocazione di circa 160 postazioni lavorative, quali, a titolo esemplificativo: adeguamento delle vie d'accesso e di fuga, realizzazione di un numero idoneo di servizi igienici e spogliatoi, installazione di montascale; dotazione di estintori, manichette e luci di sicurezza per eventuali emergenze; utilizzo di accorgimenti per la corretta e sufficiente aerazione ed illuminazione dell'area; installazione di porte, pareti e finestre rispondenti alle misure di sicurezza nei confronti degli incendi (requisiti REI);
- f) dubbia possibilità di utilizzare come refettorio n. 2 *container* già esistenti nell'area cortilizia e necessità di verifica della possibilità o dell'obbligo di adottare eventuali misure atte a renderli a norma sotto il profilo igienico-sanitario, nonché di procedere alla denuncia alle autorità competenti del loro posizionamento ed uso;
- g) necessità di effettuare nei locali verniciatura e lavaggio interventi sugli impianti di depurazione dell'aria e delle acque (es.: installazione di filtri per l'aria e di depuratore delle acque), nonché di dotare il personale ivi impiegato di idonee misure protettive;
- h) necessità di procedere alla creazione di aree apposite per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi (neon e distributori automatici del freddo) e di impiegare per lo stoccaggio contenitori specifici;
- i) urgenza di individuare possibili soluzioni a fronte dei provvedimenti di sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Peschiera Borromeo, \_\_\_\_\_ assunti nel Gennaio 2014 dall'Ufficio Tecnico del Comune di Peschiera Borromeo al fine di limitare il pregiudizio per la \_\_\_\_\_ ;



j) rischi di pregiudizio economico e di sanzioni per la a fronte della decisione di proseguire le opere in violazione del divieto di prosecuzione dei lavori, revocato dall'Ufficio Tecnico del comune di Peschiera Borromeo solo alla fine di Febbraio 2014;

k) necessità di procedere ad una verifica complessiva dello stato delle pratiche edilizie e catastali depositate, di depositare eventuali integrazioni e/o modifiche, denunce, sanatorie, richieste di provvedimenti autorizzativi per eliminare eventuali irregolarità e rendere le pratiche conformi allo stato effettivo dei luoghi, nonché di chiedere – a seguito degli interventi sull'immobile realizzati e realizzandi – l'agibilità.

27. Le suddette osservazioni che il Dott. , nell'adempimento dei doveri derivanti dalla sua funzione, sollevava di volta in volta durante le fasi di ristrutturazione, lungi dall'essere inconsistenti ed immotivate, trovano conferma nell'opinione tecnica del Geom. del 27/11/2014 e possono essere ulteriormente avvalorate dall'esame delle pratiche edilizie depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Peschiera Borromeo (doc. 66).

28. La proseguiva nella realizzazione del proprio progetto di ristrutturazione ignorando la maggior parte delle criticità denunciate dal Dott. , i cui interventi erano anzi ritenuti sgraditi in quanto le proposte dallo stesso avanzate avrebbero comportato, nell'immediato, maggiori costi a carico della ed un ritardo nel completamento delle operazioni programmate.

29. La , a partire dalla fine del 2013 – allorché decideva di rivolgersi per i medesimi servizi precedentemente resi da ad altro fornitore e, specificamente, – iniziava a manifestare altrettanta insofferenza nei confronti del Dott. ) con riguardo al suo operato relativamente al servizio di gestione della flotta aziendale.

30. Alla data dell'assunzione del Dott. , la aveva già in essere con la , con sede in , un accordo contrattuale in forza del quale quest'ultima società assumeva l'incarico di gestire i veicoli della e di erogare i servizi tecnici, di assistenza, assicurativi, amministrativi e le prestazioni gestionali come analiticamente descritto nel "contratto generale di gestione dei veicoli n° 4142/08 del 11/06/2008", oggetto di successivi rinnovi (docc. 67 - 69; cfr. docc. 5 - 7).

31. Detto contratto prevedeva tra l'altro il pagamento, da parte della in favore della , di un canone fisso mensile prestabilito forfettariamente per ciascun automezzo della incluso nell'elenco allegato al contratto (e successive modifiche ed integrazioni), per l'erogazione dei servizi e l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria indicati nel contratto, indipendentemente dalla fruizione o meno da parte della ; le prestazioni ed i servizi non inclusi nel predetto canone (es.: interventi di manutenzione straordinaria eccedenti i parametri contrattuali) erano a carico della e dovevano pertanto essere da questa espressamente autorizzati (cfr. doc. 67).

32. A partire dalla primavera del 2009 la , nell'esecuzione dell'incarico conferitole nell'anno 2008, dedicava alla gestione della flotta aziendale della un proprio incaricato, da ultimo il Sig. , che aveva anche il compito di relazionare il ricorrente (nel suo ruolo di *Fleet Manager*, prima, e di *Facility Service Manager*, poi) in merito alle richieste ricevute, agli interventi effettuati ed ai relativi costi, nonché ai servizi oggetto del contratto.

33. Sin dal Marzo 2009 il Dott. svolgeva il compito di monitorare l'efficienza della flotta aziendale, di raccogliere le segnalazioni relative ai veicoli della da parte di tutte le singole filiali, di verificarle, di comunicarle alla per il tramite dell'incaricato di quest'ultima dedicato specificamente alla gestione della flotta della (da ultimo il Sig. ) e di verificare che ciascuna richiesta fosse evasa con la tempistica, le modalità ed i prezzi concordati, nonché di segnalare eventuali disservizi o inadempimenti ai soggetti competenti e, in generale, di monitorare il livello di servizio del contratto stipulato con ..

34. Il Dott. , nello svolgimento dei suddetti compiti, veniva coadiuvato dalla Sig.ra e, in un secondo tempo, dalla Sig.ra ; infine, nel corso del 2012 veniva trasferito da altra sede presso gli







- per la cessione dei mezzi, il Dott. \_\_\_\_\_ manifestava la volontà di procedere all'acquisto motivata dalla consistente liquidità a disposizione della \_\_\_\_\_, vanificando in tal modo l'avvio di una seria trattativa sulle condizioni economiche proposte dal fornitore, alle quali si aderiva.
45. In data 10/12/2013 si svolgeva una riunione a Pioltello alla quale partecipavano il Dott. \_\_\_\_\_, il Dott. \_\_\_\_\_, il Sig. \_\_\_\_\_.
46. In tale incontro la \_\_\_\_\_, nella persona del Dott. \_\_\_\_\_, decideva di affidare i medesimi servizi di gestione della flotta precedentemente affidati alla \_\_\_\_\_ e ciò nonostante le perplessità al riguardo manifestate dal Dott. \_\_\_\_\_ in considerazione dell'attività prevalente svolta dalla \_\_\_\_\_ (scuderia di vetture da competizione e gestione di squadre sportive automobilistiche), del fatto che la stessa non risultava aver svolto in precedenza attività di gestione di flotte aziendali altrettanto rilevanti di quella della \_\_\_\_\_, nonché della struttura dimensionale della \_\_\_\_\_.
- (docc. 76 - 78).
47. In data 23/12/2013 la \_\_\_\_\_ sottoscriveva richiesta di risoluzione anticipata dei contratti in essere con la \_\_\_\_\_, acquistando dalla stessa n. 328 autoveicoli (doc. 79).
48. Nel Gennaio 2014 al Dott. \_\_\_\_\_ veniva chiesto dal Dott. \_\_\_\_\_ di procedere, unitamente al \_\_\_\_\_, alla stesura di contratto per l'affidamento alla \_\_\_\_\_ dei medesimi servizi precedentemente resi da \_\_\_\_\_.
49. Il giorno 28/01/2014, in concomitanza con il primo *Management Meeting* dell'anno svoltosi presso la nuova sede di Peschiera Borromeo, \_\_\_\_\_ (ove erano nel frattempo stati ultimati i lavori di ristrutturazione nonostante i provvedimenti di sospensione dell'Ufficio Tecnico Comunale di Peschiera Borromeo), veniva effettuata dal Sig. \_\_\_\_\_ una presentazione dell'obiettivo automezzi del 2014 e del nuovo fornitore della gestione *Fleet*, \_\_\_\_\_ (docc. 80 - 82).
50. Nella stessa riunione venivano illustrati gli *step* e le tempistiche per giungere, non prima del secondo semestre 2014, all'obiettivo finale di un parco mezzi interamente di proprietà della \_\_\_\_\_ con gestione del *Fleet* da parte di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 82).
51. Nel corso di un successivo incontro, svoltosi anch'esso alla fine di Gennaio 2014, il Sig. \_\_\_\_\_, per conto della \_\_\_\_\_, procedeva alla presentazione della \_\_\_\_\_ ed all'illustrazione delle procedure di intervento per la gestione della flotta della \_\_\_\_\_ (doc. 83).
52. Come indicato nell' "*informativa filiali - informativa procedure di intervento*" l'interfaccia tra le filiali, \_\_\_\_\_ avviene attraverso un sistema gestionale sviluppato da \_\_\_\_\_ attraverso il proprio dipartimento I.T. (*Information Technology*) ed implementato da \_\_\_\_\_ in modo da consentire ad entrambe di venire a conoscenza degli interventi di manutenzione ordinaria e delle revisioni da effettuare, nonché delle richieste di interventi da parte delle filiali e di monitorare l'evasione di tutti gli interventi (doc. 84).
53. In data 29/01/2014 veniva formalizzato tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ contratto di appalto per il servizio di *Fleet Management*, ove veniva indicato quale referente per la Committente l'odierno ricorrente (cfr. pag. 9) ed ove è tra l'altro espressamente previsto all'allegato B "*dettaglio servizi*" che l'appaltatore debba interfacciarsi con l'Ufficio *Facility* della Committente per le autorizzazioni e comunicazioni riguardanti l'esecuzione dell'incarico (doc. 85).
54. A decorrere dal 01/02/2014 aveva inizio la collaborazione con \_\_\_\_\_ e l'odierno ricorrente, nell'ambito dei compiti affidatigli dalla \_\_\_\_\_ e come referente indicato nel contratto con \_\_\_\_\_, interloquiva con le filiali della \_\_\_\_\_ adottando le iniziative atte a garantire l'efficienza del servizio ed il rispetto degli accordi tra le parti e segnalando le problematiche eventualmente riscontrate.
55. Nel periodo compreso tra il Febbraio 2014 ed i primi giorni dell'Aprile 2014 il Dott. \_\_\_\_\_ rilevava alcuni disservizi nell'esecuzione dell'incarico da parte di \_\_\_\_\_, in particolare: modalità di redazione dei preventivi di



riparazione predisposti da \_\_\_\_\_ anziché dalle officine convenzionate; documentazione carente a supporto dei sinistri aperti; segnalazioni da parte delle filiali di \_\_\_\_\_ che denunciavano problemi con i convenzionati di \_\_\_\_\_ ed un incremento anomalo di interventi quali rotture di cristalli, forature e riparazioni di carrozzeria non compresi nel canone fisso del servizio ed a carico della \_\_\_\_\_ (docc. 86 - 102).

56. L'odierno ricorrente segnalava i disagi riscontrati e si premurava di gestire e risolvere le situazioni critiche relazionandosi con la \_\_\_\_\_ e con le filiali ed informando il Sig. \_\_\_\_\_, incaricato di gestire il passaggio da \_\_\_\_\_ (docc. 103 - 107).

57. Il giorno giovedì 03/04/2014 si svolgeva presso la sede della S.p.A. una riunione tra la Dott.ssa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ della quale né il ricorrente né il Rag. \_\_\_\_\_ venivano informati ed alla quale non venivano invitati.

58. Alla successiva richiesta di spiegazioni da parte del Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ riferiva che si era trattato di una riunione di verifica dell'avvio della collaborazione con \_\_\_\_\_  
59. Nel pomeriggio stesso del 03/04/2014 si svolgeva una *call conference* tra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nel corso della quale, senza peraltro interpellare l'odierno ricorrente, venivano discussi alcuni aspetti del rapporto con la \_\_\_\_\_ in particolare gli interventi che quest'ultima avrebbe dovuto fare prima che \_\_\_\_\_ subentrasse anche nell'ultima parte della flotta aziendale.

60. Il giorno lunedì 07/04/2014 il Dott. \_\_\_\_\_ veniva licenziato in tronco con le modalità di seguito descritte.

61. In data 07/04/2014 il ricorrente si recava regolarmente sul posto di lavoro e, mentre si accingeva ad effettuare, in compagnia del \_\_\_\_\_ una trasferta programmata ad Alessandria per prelevare un furgone della \_\_\_\_\_ S.p.A. che doveva essere trasferito alla sede di Padova, veniva raggiunto telefonicamente dal Sig. \_\_\_\_\_

62. Quest'ultimo sollecitava l'odierno ricorrente a rientrare in sede dopo aver prelevato il furgone da Alessandria, senza recarsi a Padova come inizialmente programmato.

63. Al rientro dalla trasferta ad Alessandria il Dott. \_\_\_\_\_ alle ore 15:50 circa veniva convocato dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_ la quale, alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_ gli comunicava verbalmente (quanto inaspettatamente) la volontà della \_\_\_\_\_ di risolvere il rapporto di lavoro e gli intimava di lasciare senza indugio il posto di lavoro, senza attendere la conclusione della giornata lavorativa.

64. La Dott.ssa \_\_\_\_\_ informava quindi il ricorrente che gli sarebbe pervenuta a mezzo raccomandata la comunicazione con la quale la \_\_\_\_\_ informava la D.T.L. di Milano ed il lavoratore della propria volontà di procedere al licenziamento e richiedeva la convocazione della Commissione Provinciale per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

65. Il Dott. \_\_\_\_\_ lasciava la stanza e si dirigeva alla propria postazione, seguito dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_ la quale – mentre il lavoratore spegneva il *computer*, raccoglieva i propri effetti personali ed informava telefonicamente la moglie, Sig.ra \_\_\_\_\_ di quanto occorso – lo sollecitava ripetutamente ad affrettarsi ad abbandonare l'azienda ed a non trattenersi oltre il tempo strettamente necessario e precisava, prima di allontanarsi dall'ufficio, che avrebbe lasciato la porta aperta, nel chiaro intento di sorvegliare il lavoratore.

66. Tra le ore 16:05 e le ore 16:10, vale a dire dopo solo 15 minuti circa dalla comunicazione del licenziamento, il lavoratore lasciava l'azienda.

67. Le modalità con cui veniva comunicato il licenziamento al lavoratore e quest'ultimo veniva obbligato a lasciare il posto di lavoro causavano al Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ già sofferente di cuore, un grave malore dovuto al forte stress emotivo (doc. 108 – *comunicazione assenza per malattia dal 07/04/2014 al 19/04/2014 da del 07/04/2014*).

A seguito del licenziamento il lavoratore sviluppava una sindrome ansioso-depressiva i cui strascichi si protraevano per diversi mesi (docc. 109 – 113).

68. Solo successivamente al licenziamento verbale, ossia il giorno 08/04/2014, il ricorrente riceveva la "raccomandata uno" datata 07/04/2014 con la quale la \_\_\_\_\_ comunicava l'intenzione di procedere al licenziamento



dando avvio alla procedura di conciliazione obbligatoria avanti la D.T.L. di Milano. Nella citata comunicazione l'intenzione di procedere al licenziamento del Dott.

veniva motivata come segue: "... a partire dal mese di febbraio u.s., è venuta meno la mansione di Facility Service Manager in quanto ha ritenuto opportuno esternalizzare, nell'ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione e maggior efficienza della struttura, tutte le attività di gestione e di manutenzione del parco automezzi affidando i relativi incarichi a *[redacted]* Per effetto di quanto sopra, la Società ha richiesto al Sig.

*[redacted]* il supporto necessario per procedere con il relativo passaggio di consegne in favore della società sopra indicata e tale procedura è stata ultimata alla fine del mese di marzo u.s. Attualmente, *[redacted]* si trova nell'impossibilità di ricollocare il Sig. *[redacted]* all'interno dell'azienda in quanto non vi sono ruoli scoperti. Pertanto, avuto riguardo alla soppressione della posizione e non avendo la Società posizioni equivalenti, o anche inferiori, da assegnare al Sig. *[redacted]* al fine di salvaguardarne la continuità lavorativa, tenuto anche conto che le attività di gestione degli immobili vengono svolte dai responsabili delle relative filiali, *[redacted]* si vede costretta, proprio malgrado, ad attivare la presente procedura per recedere dal rapporto di lavoro in essere con il signor *[redacted]* per giustificato motivo oggettivo, riconoscendo al lavoratore quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso" (doc. 114).

69. Il giorno successivo all'allontanamento del ricorrente, secondo quanto a quest'ultimo riferito da ex colleghi, la Dott.ssa *[redacted]* diffondeva comunicazione con la quale rendeva noto agli interessati, tra cui i rappresentanti di filiale, che a decorrere dall'08/04/2014 il referente aziendale per le problematiche inerenti il Facility Management sarebbe stato il Sig.

70. La *[redacted]*, ben prima della conclusione della procedura avanti la D.T.L. di Milano e persino prima dell'espletamento della prima convocazione avanti a quest'ultima, chiedeva la restituzione dei beni aziendali in uso al Dott. *[redacted]* il quale respingeva tale richiesta (docc. 115 - 118).

71. In data 11/04/2014 la D.T.L. di Milano convocava le parti per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per il giorno 24/04/2014 e, in accoglimento della richiesta di sospensione della procedura per legittimo impedimento del lavoratore trasmessa dal legale di quest'ultimo in data 22/04/2014, rinviava l'incombente al giorno 12/05/2014, data in cui la seduta veniva aggiornata al 19/05/2014 per consentire alle parti di trovare una soluzione conciliativa dell'intero rapporto di lavoro (docc. 119 - 122).

72. In occasione di tale incontro il lavoratore formulava eccezioni in merito alla procedura espletata ed all'intimato licenziamento che venivano contestate dal datore di lavoro; le parti, su invito della Commissione e senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese, manifestavano le rispettive proposte conciliative con riferimento alla definizione di ogni pretesa derivante e comunque connessa al rapporto di lavoro e la Commissione, preso atto della distanza delle posizioni delle parti e della dichiarata impossibilità di ricollocare il lavoratore o di considerare soluzioni alternative al licenziamento, non formulava alcuna proposta conciliativa e dichiarava conclusa la procedura con esito negativo (doc. 123).

73. Nessuna proposta di assegnazione di altra mansione, neppure presso altra sede, veniva sottoposta al ricorrente, nonostante le innumerevoli e diversificate mansioni (da quelle apicali a quelle di livello più basso) dallo stesso svolte negli anni di collaborazione con la società resistente e quelle dalla stessa incorporate e nonostante la flessibilità sempre mostrata dal lavoratore in costanza di rapporto.

Parimenti, la *[redacted]* non offriva alcuna misura di assistenza alla ricollocazione dell'odierno ricorrente.

74. La *[redacted]* aveva, poco tempo prima del licenziamento del Dott. *[redacted]*, assunto la Sig.ra *[redacted]*, in sostituzione della

Sig.ra *[redacted]*, n. 2 commerciali ed un controller; inoltre, nell'Aprile 2014, risultavano ancora vacanti il ruolo di assistente all'ufficio gare nella sede di Peschiera Borromeo, una posizione di referente automezzi di filiale, oltre che diverse postazioni di addetto al centralino reception (come si evince anche dalla pagina "lavora con noi" del sito aziendale - cfr. doc. 02); ancora, nel periodo di tempo compreso tra Febbraio e Aprile 2014, si sono rese vacanti n. 4 posizioni lavorative (oltre a quella del ricorrente) a causa della cessazione dei rapporti di lavoro con i Sigg.ri *[redacted]*



75. Il datore di lavoro comunicava il licenziamento del Dott. con raccomandata datata 19/05/2014, ricevuta dal lavoratore il 21/05/2014, del seguente tenore letterale: "... facciamo seguito alla nostra comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, ricevuta dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Milano a mezzo fax in data 7 aprile u.s. e a mezzo lettera raccomandata in data 8 aprile u.s., nonché all'incontro odierno che si è concluso con la sottoscrizione del verbale di mancata conciliazione. Nel riportarci al contenuto della nostra precedente comunicazione, che trasmettiamo qui unita in copia e che deve intendersi integralmente ritrascritta, le intimiamo il licenziamento dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo con effetto dalla data della comunicazione con cui il procedimento obbligatorio di conciliazione è stato avviato. Inoltre, la esoneriamo dal prestare la sua attività lavorativa nel corso del residuo periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Come già precisato, la determinazione della società di procedere con il licenziamento è dipesa dal venir meno della mansione di Facility Service Manager in quanto la Società ha ritenuto necessario esternalizzare, nell'ottica del contenimento dei costi e della razionalizzazione e maggior efficienza della struttura, tutte le attività di gestione e di manutenzione del parco automezzi affidando i relativi incarichi a

Pertanto, avuto riguardo alla soppressione della posizione e non avendo la Società posizioni equivalenti, o anche inferiori, da assegnarle al fine di salvaguardarne la continuità lavorativa, tenuto anche conto che le attività di gestione degli immobili vengono svolte dai responsabili delle relative filiali, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, riconoscendo quanto dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Infine le segnaliamo che l'indennità sostitutiva del preavviso e le competenze di fine rapporto saranno liquidate nei tempi tecnici necessari e che verrà contattato a stretto giro per la restituzione dei beni aziendali attualmente in suo possesso. Cordiali saluti" (doc. 124).

76. Il ricorrente impugnava l'intimato licenziamento con comunicazione datata 05/06/2014, trasmessa in data 06/06/2014 a mezzo PEC, nonché mediante raccomandata a.r. ricevuta dal datore di lavoro il 09/06/2014 (doc. 125).

Con la predetta raccomandata il lavoratore contestava la violazione delle norme formali e procedurali per l'intimazione del licenziamento, l'insussistenza dei presupposti oggettivi adottati dal datore di lavoro a supporto del medesimo, con conseguente nullità, illegittimità, ingiustificatezza e comunque inefficacia del recesso ed offriva formalmente le proprie prestazioni.

77. Con la raccomandata datata 05/06/2014 il lavoratore rivendicava, inoltre, il diritto al pagamento delle somme tutte allo stesso dovute, a qualsiasi titolo, in forza del rapporto di lavoro e rimaste impagate quali: differenze per retribuzioni, emolumenti, indennità, rimborsi per crediti da ritenute fiscali, contributi, ..., il cui ammontare si riservava di quantificare (cfr. doc. 125).

78. Le somme di cui il Dott. risulta creditore nei confronti della , per le causali di cui al punto precedente sono ad oggi quantificabili, S.E.&O., in complessivi Euro 180.000,00 lordi (oltre alle domande avanzate con il presente ricorso).

79. Il lavoratore si iscriveva alle liste di disoccupazione e si attivava alacremente nel tentativo di ricollocarsi stabilmente nel mercato del lavoro, inviando decine di *Curricula Vitae* e sottoponendosi a numerosi colloqui di lavoro (docc. 126 - 128).

80. Successivamente al licenziamento del ricorrente le mansioni riguardanti il parco automezzi della sono state demandate al Sig.

, al quale fanno tuttora riferimento i fornitori per le offerte commerciali di compravendita o noleggio autoveicoli, i responsabili di filiale per il coordinamento delle attività di gestione e manutenzione dei mezzi, per eventuali solleciti o reclami e gli incaricati della (docc. 129 - 130).

81. Il Dott. , iscritti alle liste di disoccupazione a seguito del licenziamento, all'inizio del 2015 ha svolto una collaborazione occasionale in favore di , con sede in Vezza d'Alba (CN) ed in data 15/01/2015 è stato assunto con contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 19/01/2015 sino al 18/07/2015, dalla con sede in Carugate (MI) con inquadramento di impiegato 1° Livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Commercio / Terziario (docc. 131 - 134).

Di tali circostanze è stata data tempestiva e regolare comunicazione all'INPS ai fini



della sospensione dell'ASPI (docc. 135 – 136).

82. Il ricorrente, riservandosi espressamente di far valere in separata sede ogni altro diritto derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, ancorché sopra non specificamente menzionato, ha interesse a far accertare e dichiarare, nel presente giudizio – previo annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e comunque revoca dell'ordinanza esecutiva adottata dal Giudice del Lavoro in data 02/03/2015 – la nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e, comunque, inefficacia del licenziamento intimato e ad ottenere, conseguentemente, la reintegrazione nel posto di lavoro e/o la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge ovvero nella diversa misura che verrà determinata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo effettivo.

83. Vero che il giorno 07/04/2014 intorno alle ore 16:00 il Dott.

veniva allontanato dall'azienda dalla Dott.ssa \_\_\_\_\_ la quale intimava allo stesso ed al Rag. \_\_\_\_\_ : “L'Azienda non può permettersi che vi trattiate ulteriormente nella struttura” e faceva seguire l'intimazione da ulteriori solleciti a lasciare subito l'ufficio e l'azienda.

84. Vero che il giorno 07/04/2014 il Dott. \_\_\_\_\_, intorno alle ore 16:00 contattava telefonicamente \_\_\_\_\_

e ri \_\_\_\_\_ gli aveva comunicato il licenziamento e gli aveva ordinato di lasciare immediatamente l'azienda.

85. Vero che il giorno 07/04/2014 verso le ore 16:00 incontrava il Dott.

mentre stava allontanandosi dall'azienda prima del termine dell'orario di lavoro e che, nella circostanza, lo stesso le riferiva di essere stato licenziato ed obbligato a lasciare subito l'azienda e le riferiva anche di sentirsi sotto *shock*.

86. Vero che, al momento del licenziamento, il svolgeva le seguenti attività diverse ed escluse da quelle di gestione e manutenzione degli automezzi affidate a \_\_\_\_\_ : gestione della *car policy*; gestione delle carte carburante e negoziazioni con i fornitori di carburante; definizione degli allestimenti e delle attrezzature dei furgoni e negoziazioni con i relativi fornitori (es.: installazione frigo); elaborazione dei dati e delle analisi funzionali alle scelte strategiche ed operative in tema di gestione della flotta aziendale; negoziazione con i referenti delle case costruttrici degli autoveicoli ( \_\_\_\_\_ e con i fornitori dei servizi relativi agli automezzi (es.: \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ ) degli accordi quadro di fornitura; negoziazione dei contratti di compravendita, leasing e noleggio a breve e a lungo termine e rottamazione degli automezzi della flotta aziendale; gestione e controllo del disbrigo delle pratiche relative all'immatricolazione dei veicoli acquisiti in proprietà al termine dei contratti di Noleggio a Lungo Termine ed all'aggiornamento delle carte di circolazione; controllo e coordinamento dell'organizzazione della gestione e della manutenzione della flotta aziendale anche curando ed intrattenendo contatti con i fornitori, i responsabili di filiale, gli addetti nonché con i suoi coadiuvanti e superiori gerarchici, gestione e monitoraggio delle procedure relative alle sanzioni amministrative e loro definizione, anche con deposito di innumerevoli ricorsi alle autorità competenti;

87. Vero che in occasione della riunione svoltasi nel Novembre 2013 tra il Dott.

\_\_\_\_\_ quest'ultimo spiegava che l'intenzione di procedere all'acquisto in proprietà degli autoveicoli era determinata dalla ritenuta opportunità di rendere il parametro dell'EBITDA di \_\_\_\_\_ comparabile con quello delle principali concorrenti che detenevano la flotta in proprietà;

88. Vero che nell'Aprile 2014, quando il Dott. \_\_\_\_\_ cessava di prestare la propria attività lavorativa in favore di \_\_\_\_\_ erano in corso le seguenti attività: apertura della filiale di Ancona; apertura di una filiale in Liguria; ristrutturazione dell'immobile di Mantova per eliminare l'amianto e sistemare alcune travi spostate dal terremoto; spostamento della filiale di Prato in altra sede ed erano inoltre in fase di studio soluzioni per le filiali di Verolanuova (BS) e di Lodi.

89. Vero che nell'Aprile 2014 il Dott. \_\_\_\_\_ si stava occupando del progetto di demolizione e ricostruzione del capannone terremotato di Concordia sulla Secchia (MO) e che per la realizzazione dello stesso partecipava, tra il Marzo



2013 e l'Aprile 2014, a 7 assemblee condominiali, intratteneva i contatti con l'amministratore dell'area condominiale, con cui scambiava circa 65 mail, redigeva relazioni e prospetti relativi ai contributi richiedibili, predisponendo la documentazione necessaria alla presentazione delle pratiche di richiesta dei contributi affidata alla corrente in Carpi, intratteneva i contatti con quest'ultima, con cui scambiava circa 45 mail, aggiornava la circa gli sviluppi del progetto ed in data 07/04/2014 ore 15:19 informava il Sig. , quale *Operations Manager*, dell'opportunità di individuare, insieme agli altri condomini, un Notaio unico cui conferire l'incarico di predisposizione di procura speciale (**doc. 180**).

90. Vero che nel Febbraio 2014 al Dott. ) veniva affidato il compito di reperire un nuovo capannone per l'apertura della filiale di Ancona e che per l'espletamento di tale compito effettuava ricerche via internet, contattava numerosi agenti immobiliari (

, ) scambiando con gli stessi una trentina di mail, effettuava la visita di n. 16 capannoni, predisponendo relazione in cui illustrava le caratteristiche degli immobili visitati e le proprie valutazioni in merito ai punti di forza ed agli inconvenienti di ciascun immobile, si relazionava con l'*Operations Manager* aggiornandolo circa l'andamento della ricerca e confrontandosi con il medesimo in merito alle soluzioni proposte ed alla fine di Marzo 2014 comunicava all'agenzia corrente in Ancona che la scelta di . era ricaduta sull'immobile dalla stessa proposto in locazione (**doc. 181**).

91. Vero che in relazione agli immobili siti in Peschiera Borromeo condotti in locazione da si occupava della negoziazione della riduzione dei canoni di locazione e, tra la fine di Gennaio ed il Febbraio 2014, si occupava della resa degli enti immobiliari dedicati all'ex magazzino collegato all'officina e dell'ex officina di Peschiera Borromeo, della negoziazione con delle modalità di riconsegna dei predetti immobili - oggetto di due distinti contratti -, della cessazione della tassa rifiuti relativa ai contratti cessati e dei rapporti con il Comune di Peschiera Borromeo per ottenere la cessazione di tale tassa, della negoziazione della ripartizione di spese con la , subentrata nel contratto avente ad oggetto uno dei due immobili resi ed intratteneva i contatti con i professionisti (Arch.

), sbrigando la corrispondenza relativa alle attività sopra descritte per un totale di un centinaio di mail tra Ottobre 2013 ed il 02/04/2014 (**doc. 182**)

92. Vero che nel 2013 e fino alla data del licenziamento il Dott.

, in esecuzione dei compiti affidatigli, si occupava delle seguenti attività in relazione all'immobile di Alessandria ove erano ubicate la filiale ed un'officina centralizzata: predisponendo ed inviava al locatore, , comunicazione di disdetta dal contratto di locazione; si occupava, alla fine del Gennaio 2014, della parte burocratica riguardante i rapporti con il locatore e con gli uffici comunali, intrattenendo i contatti e la corrispondenza con gli stessi; acquisiva preventivo di spesa per la chiusura del varco aperto fra i due capannoni condotti in locazione da ; redigeva il verbale di riconsegna dell'immobile in data 30/01/2014; rinegoziava con il canone del contratto di locazione della filiale rimasto in essere e riceveva, in data 07/04/2014 (**doc. 183**);

93. Vero che nel periodo compreso tra Giugno 2013 e Febbraio 2014 il Dott.

, in esecuzione dei compiti affidatigli, provvedeva alla chiusura delle sedi di Parabiago (*call centre* - Giugno 2013), Limbiate (filiale - Ottobre 2013), Grugliasco (filiale - Novembre 2013), Milano 2 (filiale di Milano città - Dicembre 2013), Vimercate (direzione generale - Febbraio 2014), nonché alla restituzione degli immobili ad uso abitativo siti in Carpi ed in Segrate concessi in uso rispettivamente ai dipendenti ) (Settembre 2013) e (Dicembre 2013) (**doc. 184**).

94. Vero che per la restituzione degli immobili sopra indicati (cfr. cap. 93) il Dott.

) svolgeva le seguenti attività: si relazionava con i locatori; effettuava i sopralluoghi in contraddittorio con i medesimi o i loro incaricati; verificava le condizioni di resa; negoziava le penali di resa nei casi in cui contrattualmente dovute; si relazionava con gli enti pubblici e privati per la chiusura



delle utenze; procedeva alle comunicazioni riguardanti la tassa rifiuti; effettuava le comunicazioni alla CCIAA per la chiusura delle unità operative; redigeva e sottoscriveva i verbali di riconsegna; partecipava fisicamente alla riconsegna degli immobili; predisponendo documentazione fotografica a supporto del verbale di riconsegna; procedeva alla ricerca delle imprese di trasloco; partecipava fisicamente ai traslochi; verificava la regolare esecuzione degli stessi; si relazionava con gli uffici amministrativi di \_\_\_\_\_ a Carpi per la chiusura delle partite contabili relative ai contratti di locazione cessati e la restituzione, da parte dei locatori, delle fideiussioni o dei depositi cauzionali in favore di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 184).

**95.** Vero che alla fine di Agosto 2013 il Dott. \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti affidatigli, predisponendo la bozza del contratto di locazione relativo all'immobile sito in Pioltello individuato dall'*Operations Managers Sig.* \_\_\_\_\_, ove sarebbero confluite le filiali di Peschiera Borromeo, Milano 2 e Limbiate; intratteneva i contatti ed i negoziati con il locatore, \_\_\_\_\_, nella persona dell'Ing. \_\_\_\_\_, nonché con l'agenzia immobiliare dalla stessa incaricata, Tecnocasa, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, partecipava alla sottoscrizione del contratto di locazione ed alla consegna dell'immobile sito in Pioltello, avvenuta in data 06/09/2013 (doc. 185);

**96.** Vero che al momento della consegna dell'immobile di Pioltello il \_\_\_\_\_ rilevava che lo stesso era privo degli allacciamenti alle utenze luce, acqua e gas e segnalava la circostanza all'*Operations Manager, Sig.* \_\_\_\_\_ e che il ricorrente provvedeva al disbrigo delle pratiche burocratiche per l'attivazione delle utenze in questione, all'acquisizione delle certificazioni di conformità e delle autorizzazioni relative all'impiantistica rilasciate dai vari enti, nonché al reperimento di un gruppo elettrogeno per consentire l'apertura ed il funzionamento della filiale in attesa dell'attivazione delle utenze che avveniva tra il Novembre (acqua e gas) ed il Dicembre 2013 (energia elettrica).

**97.** Vero che nel periodo compreso tra Gennaio e Novembre 2013 il Dott. \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti affidatigli, si occupava in piena autonomia dell'individuazione, tramite l'agenzia \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, dell'immobile da destinare alla filiale di \_\_\_\_\_, della negoziazione delle condizioni di locazione, della verifica dell'acquisizione, da parte del locatore del certificato di agibilità, prima della stipula del contratto di locazione, della predisposizione della bozza del contratto, delle domande di allaccio delle utenze, delle comunicazioni agli uffici comunali ed alla CCIAA, dei sopralluoghi con i fornitori per ottenere i preventivi dei lavori preliminari al trasloco, dell'organizzazione di quest'ultimo, della verifica della regolare esecuzione del medesimo cui partecipava personalmente.

**98.** Vero che nel primo semestre del 2013 il Dott. \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti affidatigli, effettuava la ricerca di un immobile da destinare a *call centre* della società resistente in sostituzione di quello di Parabiago, selezionandone una ventina e che nessuno degli immobili individuati dal ricorrente riscontrava il parere favorevole della direzione di \_\_\_\_\_ la quale decideva di ristrutturare ed ampliare il *call centre* già presente presso la sede di Peschiera Borromeo concentrando presso lo stesso i *call centres* di Fagnano Olona e di Parabiago.

**99.** Vero che il Dott. \_\_\_\_\_ in esecuzione dei compiti affidatigli, contattava l'Arch. \_\_\_\_\_ per la predisposizione del progetto di ampliamento del *call centre* nell'immobile di Peschiera Borromeo, individuava congiuntamente con il Sig. \_\_\_\_\_ i fornitori per la realizzazione delle opere edilizie e degli impianti e partecipava all'organizzazione delle operazioni logistiche legate alla ristrutturazione.

**100.** Nel corso della realizzazione delle opere del *call centre* il \_\_\_\_\_ segnalava alla direzione lavori, ai responsabili della sicurezza ed al Sig. \_\_\_\_\_ che la soluzione da quest'ultimo avallata di installare un infisso sulla parete di cartongesso posizionata a divisorio del *call centre* dall'officina ne avrebbe compromesso la conformità al requisito di sicurezza REI 120 e che anche la posa del *parquet* autoposante sopra la moquette preesistente era difforme dai requisiti di sicurezza e di igiene.

**101.** Vero che all'inizio dell'Ottobre 2013 il Dott. \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti affidatigli, accompagnava l'Arch. \_\_\_\_\_, incaricato



da della progettazione e direzione lavori della officina centralizzata e della nuova direzione generale realizzando presso l'immobile di Peschiera Borromeo, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Peschiera Borromeo e che in tale occasione veniva discussa con l'Arch. la possibilità di realizzare delle sopralcature all'interno dell'edificio, tenuto conto delle prescrizioni in materia edilizia e di sicurezza dell'ambiente di lavoro.

102. Vero che nel periodo compreso tra Ottobre 2013 e Marzo 2014, durante l'avanzamento dei lavori presso l'immobile di Peschiera Borromeo, il Dott. segnalava alla direzione lavori, ai responsabili della sicurezza ed al Sig. che le sopralcature installate all'interno dell'officina e sotto i tendoni esterni cd. "copri-scopri" eccedevano la SLP ammessa per l'edificio, che l'installazione faceva venir meno la transitorietà dei "copri-scopri" rendendoli strutture fisse ed inamovibili e che l'installazione dei sopralchi come sopra indicato comportava il rischio di oneri e sanzioni a carico di in caso di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

103. Vero che nel Gennaio 2014 il Dott. manifestava alla direzione lavori, ai responsabili della sicurezza ed al Sig. il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Peschiera Borromeo in pendenza del divieto di prosecuzione dell'attività comunicato dal Comune di Peschiera Borromeo in data 02/01/2014 ed in data 29/01/2014 e che tali divieti venivano disattesi dalla che, nella persona del Sig. autorizzava la continuazione dei lavori.

104. Vero che durante l'esecuzione, da parte di dei lavori sugli immobili della sede di Peschiera Borromeo oggetto delle Pratiche Edilizie n. 2011/ , n. 2012/ , n. 2013/ , n. 2013/ e n. 2014/ il Dott. segnalava alla direzione lavori, ai responsabili della sicurezza ed al Sig. diversi interventi in violazione delle autorizzazioni comunali e delle norme in materia urbanistico-edilizia, igienicosanitaria, di tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro ed esprimeva il proprio dissenso all'effettuazione di tali interventi che la eseguiva senza tener conto delle osservazioni del ricorrente.

105. Vero che in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Dott. ha richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di Peschiera Borromeo il rilascio di copie di fascicolo amministrativo per l'immobile di Peschiera Borromeo, relativo alle pratiche edilizie: 2011/402; 2012/196; 2013/357; 2013/707 e 2014/28 come da istanza che si rammostra (**doc. 186**).

✗ ordinarsi alla società resistente l'esibizione in giudizio **ex art. 210 c.p.c.** delle pratiche edilizie relative agli immobili della sede di Peschiera Borromeo Via n. 2011/ , n. 2012/ , n. 2013/ , n. 2013/ e n. 2014/

✗ che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre l'acquisizione dal Comune di Peschiera Borromeo in persona del Responsabile dei Servizi Urbanistica *pro tempore*, **ex art. 210 c.p.c. o 213 c.p.c.**, delle pratiche edilizie relative agli immobili della sede di in Peschiera Borromeo Via n. 2011/ , n. 2012/ , n. 2013/ n. 2013/ e n. 2014/

✗ ordinarsi alla società resistente l'esibizione in giudizio **ex art. 210 c.p.c.** del LUL, dei verbali di conciliazione, delle lettere di dimissioni, delle lettere di licenziamento e delle comunicazioni di cessazione dei rapporti di lavoro con riferimento ai rapporti cessati nel periodo 01/01/2014 – 16/09/2014.

✗ Si reiterano le **istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di opposizione**: di accesso sul luogo di lavoro al fine di verificare la mancata rispondenza dei locali alle norme di sicurezza dei lavoratori (dedotta all'udienza del 02/07/2015); di acquisizione dei documenti identificati con i nn. da 198 a 205 (dedotta all'udienza del 29/07/2015 e reiterata alle udienze del 19/11/2015 e del 11/02/2016) e di acquisizione della documentazione allegata alla denuncia – querela nei confronti del teste per le ragioni tutte sopra esposte.





**Per la reclamata:**

Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:

**In via principale**

Rigettare integralmente, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le  
domande tutte proposte dal signor \_\_\_\_\_ con il reclamo

In via principale

Rigettare integralmente, con ogni opportuna motivazione e statuizione, le domande tutte proposte dal signor \_\_\_\_\_ con il reclamo depositato in data 16 maggio 2016. in quanto infondate, e comunque non provate, per le ragioni esposte nella presente memoria e per quelle che emergeranno a seguito della trattazione della causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 1178 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8 aprile 2016 a definizione del procedimento rubricato al n. 3872 ruolo Generale 2015 (Giudice Dott.ssa Ravazzoni) e conseguentemente l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 2 marzo 2015 a definizione del procedimento rubricato al n. 13646 ruolo generale 2014 (Giudice Dott.ssa Colosimo).

In via subordinata

Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal signor \_\_\_\_\_ liquidare l'indennità onnicomprensiva risarcitoria nella misura minima stabilita per legge, tenendo conto dell'aliunde perceptum ed aliunde percipiendum nella misura da determinarsi in corso di causa.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

In via istruttoria

Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli da n. 1 a n. 28. indicati nella parte in fatto della presente memoria di costituzione, tutti preceduti dalla fase di rito "vero che", previa espunzione di eventuali valutazioni e giudizi e con esibizione al teste del documento eventualmente richiamato.

Si indicano a testimoni, con espressa riserva di indicarne altri, i soggetti di seguito indicati:

\_\_\_\_\_ con  
riserva di indicarne successivamente il domicilio, sui capitoli 8 e 9:  
\_\_\_\_\_, con riserva di indicarne successivamente il domicilio, sul capitolo n. 25;  
\_\_\_\_\_ con riserva di indicarne suc-  
cessivamente il domicilio, sui capitoli nn. 22 e 23:  
( \_\_\_\_\_ su tutti i capitoli e  
tutti domiciliati per motivi di lavoro presso  
con sede in Milano,  
tutti i soggetti indicati nel documento n. 19, che devono considerarsi qui  
integralmente ritrascritti e richiamati, sul capitolo n. 19:  
il legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede legale in Carugate. \_\_\_\_\_ sul capitolo n. 25;



il legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede legale in Fraz. Borbore di Vezza d'Alba (CN), via \_\_\_\_\_  
sul capitolo n. 25;  
legale rappresentante di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede in Chignolo  
d'Isola, via Verdi n. 29, sui capitoli nn. 7 e 10:  
il legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede in Reggio Emilia.  
sui capitoli nn. 6 e 7.

Sempre in via istruttoria, si chiede, con riguardo alla determinazione Dell'aliunde perceptum e perceptendum, che vengano disposti accertamenti anche presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per verificare se il ricorrente abbia svolto, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, attività lavorativa e quanto abbia, per l'effetto, percepito.

A tal fine occorrendo, si chiede altresì che venga ordinata l'esibizione in giudizio della dichiarazione dei redditi percepiti dal ricorrente per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione del rapporto e la data di emissione della pronuncia di codesta Corte di Appello.

Si chiede di disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare la retribuzione mensile lorda del signor \_\_\_\_\_

Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di prova articolati da controparte in quanto generici, irrilevanti, valutativi e comunque non conferenti con oggetto del presente giudizio.

In ogni caso, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati nella presente memoria sui capitoli di prova articolati dal ricorrente ed eventualmente ammessi.

#### MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 1178/16 il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta ex L.92/12 avverso l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria in data 2 marzo 2015, opposizione con la quale la parte opponente chiedeva la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimatogli il 7 aprile 2014 nonché l'accertamento della nullità per la ritorsività dello stesso o illegittimità per assenza di giusta causa o giustificato motivo comunicatogli con successiva lettera del 19 maggio 2014, con le relative conseguenze di cui all'art 18 S.L. IV comma.

Secondo il Tribunale la documentazione allegata dalla società escludeva la sussistenza di licenziamento verbale risultando, da un lato, l'avvenuto invio della raccomandata del 7 aprile 2014 con la quale il \_\_\_\_\_ aveva richiesto alla direzione territoriale del lavoro l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per procedere poi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e risultando, dall'altro, anche una



missiva del lavoratore inviata l'8 aprile con la quale il medesimo comunicava l'assenza per malattia dal 7aprile al 19 aprile 2014 .

In relazione al giustificato motivo oggettivo il Tribunale ha ritenuto dimostrata la soppressione della posizione di lavoro coperto dal ricorrente per la esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi ,attività che il lavoratore svolgeva in prevalenza nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, prevedendo tale conclusione anche sulla base delle testimonianze rese in sede di opposizione dei testi

Da tali testimonianze emergeva che l'attività di gestione vera e propria del parco automezzi era stata interamente demandata ad una società esterna denominata

La sussistenza di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento escludeva pertanto, secondo il Tribunale, anche la natura ritorsiva del licenziamento potendosi ravvisare un licenziamento di carattere ritorsivo soltanto quando la ritorsione avesse potuto essere considerata l'unica determinante, richiamandosi a consolidato orientamento della Suprema Corte in tal senso.

Infine è stata esclusa qualsivoglia violazione della legge 223/91, non avendo la parte ricorrente provato, come era suo onere, che la Società avesse licenziato più di 5 dipendenti nell'arco di 120 giorni, nonché è stata esclusa la violazione dell'obbligo di repacehage come già ribadito nell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria.

Ha proposto reclamo per i motivi di seguito esaminati chiedendo, in riforma della appellata sentenza, l'integrale accoglimento delle domande formulate in primo grado.

Ha resistito all'appello chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto con la conseguente conferma della appellata sentenza.



**MOTIVI IN DIRITTO**

Ritiene il Collegio che il reclamo proposto non meriti accoglimento come emerge dalle seguenti considerazioni.

Secondo la parte reclamante :

1) Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice non è stata provata alcuna nuova esternalizzazione, tale da giustificare la risoluzione per motivo oggettivo, perché già i servizi dei quali si occupava il [redacted] erano stati in precedenza esternalizzati alla [redacted] ed in sostanza vi era identità tra le attività appaltate alla [redacted] prima e alla [redacted] dopo, attività peraltro comprensive anche della attività di pianificazione della revisione dei mezzi. In questa prospettiva le attività appaltate non avevano inciso sulle mansioni del [redacted]

2) Il primo giudice ha fatto malgoverno delle prove perché il [redacted] aveva svolto [redacted] anche altre mansioni, relative agli immobili, non marginali rispetto a quelle relative alla manutenzione della flotta dei mezzi della società che la stessa aveva sostenuto di avere esternalizzato.

Le prove orali ad avviso della reclamante erano state contraddette dalle prove documentali e non era vero che gli immobili fossero gestiti solo dei capi filiali.

Pertanto non era stata provata dalla società la soppressione della posizione lavorativa del [redacted] ma al più una soppressione solo parziale, risultando escluso qualsivoglia riassetto organizzativo.

3) In relazione all'obbligo di repechage, diversamente da quanto affermato nella impugnata sentenza, alla luce dell'ultima Cassazione (l'appellante ha richiamato sent. Cassazione 5592/16) l'onere della prova doveva considerarsi a carico del datore di lavoro e quindi il giudice avrebbe dovuto non omettere il richiesto accertamento.

4) Il giudice, esclusa la sussistenza di giustificato motivo oggettivo del licenziamento, avrebbe dovuto conseguentemente accertare la natura ritorsiva dello stesso: il licenziamento era infatti la conseguenza di critiche mosse dal [redacted] al nuovo



fornitore nonché alle evidenziata necessità di interventi sugli immobili per violazione delle norme urbanistiche.

5) Non era corretta la avvenuta esclusione di licenziamento verbale e la comunicazione ex art 7 L. 604/66 nonché il licenziamento erano stati emessi da chi non aveva i relativi poteri .

6) Il giudice dell'opposizione aveva errato anche in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei testi , e in particolare del teste , considerata la denuncia querela contro il teste stesso; ingiustamente il primo giudice non aveva consentito, pur acquisendo al denuncia , la produzione della documentazione allegata alla querela, documentazione che era giustificata dallo sviluppo processuale del giudizio non potendosi quindi ravvisare alcuna decadenza.

7) Il Tribunale aveva errato altresì nell'escludere la violazione della legge 223/91 essendo stati allegati licenziamenti di più di 5 persone nei 120 giorni e quindi la società avrebbe dovuto ricorrere alla procedura di mobilità .

8) Ha censurato la statuizione sulle spese dovendosi invece, quanto meno, ravvisare gli estremi per la compensazione.

Ha insistito per la acquisizione della documentazione a suo tempo allegata alla denuncia querela del teste

La parte reclamata ha invece ribadito la correttezza sia della ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, sia della sentenza emessa all'esito della fase dell'opposizione.

Ha rimarcato che il , quale facility service manager, si era prevalentemente occupato della gestione dei veicoli della flotta aziendale del gruppo e solo marginalmente della gestione degli immobili sottolineando quindi la correttezza della valutazione operata dal primo giudice, anche delle risultanze istruttorie, che aveva condotto a confermare la esternalizzazione delle attività stesse e quindi della soppressione della posizione del reclamante; ha escluso che il nuovo contratto intercorso con



la società fosse equivalente a quello precedente stipulato con .

Ha pertanto richiesto la conferma in toto della sentenza del Tribunale ribadendo la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato al , senza alcuna violazione dell'obbligo di repacehage e della disciplina sui licenziamenti collettivi non riscontrandosi i relativi presupposti.

Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata, il contenuto della quale sostanzialmente ribadisce anche quanto affermato dal giudice della fase sommaria, avendo peraltro il giudice dell'opposizione ulteriormente approfondito l'istruttoria, ben resista a tutti i motivi di gravame.

Preliminarmente va esaminato il motivo di gravame ( N.5) relativo alla pretesa sussistenza di licenziamento verbale in quanto teoricamente questione assorbente rispetto a tutti gli altri motivi.

Sul punto il Collegio non può che ampiamente condividere quanto affermato dai giudici della fase sommaria e della fase dell'opposizione laddove hanno escluso la sussistenza di licenziamento verbale essendo da un lato documentale che la società con raccomandata del 7 aprile 2014 avesse chiesto alla direzione territoriale del lavoro di Milano l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione per procedere poi al licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo (documento 9, documento 9 bis della parte resistente in primo grado), missiva peraltro inviata per raccomandata contestualmente non solo alla direzione territoriale del lavoro di Milano ma anche allo stesso

Con la stessa missiva, avente ad oggetto il tentativo obbligatorio di conciliazione, la società ha sospeso la prestazione del lavoratore fermo restando il riconoscimento della retribuzione.



Come peraltro giustamente ribadito sia dal giudice della fase sommaria, sia dal giudice della opposizione, il preteso licenziamento verbale risulta smentito dalla stessa comunicazione di assenza per malattia inviata dal [redacted] per il periodo intercorrente dal 7 aprile 2014 sino al 19 aprile 2014.

Quanto poi al pretesa "inefficacia del licenziamento "in quanto intimato da "falsus procurator" poiché la comunicazione del 7.4.2014 di invito alla procedura avanti alla DTL e la successiva comunicazione del 19.5.14 sarebbero state sottoscritte da un soggetto privo di poteri, ovvero la dr.ssa [redacted] responsabile delle risorse umane , trattasi di eccezione del tutto nuova , mai proposta in primo grado e conseguentemente inammissibile ex art 437 cpc .

In ogni caso sarebbe eccezione infondata attese le lettere successivamente inviate anche dal legale della società, nonché tutte le memorie depositate dalla stessa società nel corso del contenzioso che attestano una ampia ratifica della volontà di licenziare il [redacted] anche nel caso dovesse riscontrarsi una carenza di poteri ( cfr art.1399 c.c)in capo alla dr.ssa [redacted]

Escluso dunque il preteso licenziamento verbale devono essere congiuntamente esaminati i motivi di gravame relativi alla contestata sussistenza di giustificato motivo oggettivo.

Ritiene il Collegio che correttamente il giudice dell'opposizione, condividendo peraltro la valutazione già espressa dal giudice della fase sommaria, ha confermato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo ricondotto dalla società, (doc 124 parte attrice in primo grado) nella comunicazione del 19 maggio 2014 al venir meno della mansione di Facility Service manager a causa dell'avvenuta esternalizzazione, nell'ottica del contenimento dei costi e di una maggiore efficienza della struttura, avendo



affidato le relative attività di gestione e di valutazione del parco automezzi alla \_\_\_\_\_.

A tale proposito la parte reclamante ha sostenuto da un lato che già tali servizi erano stati esternalizzati alla Società \_\_\_\_\_

, venendo quindi meno la giustificazione del recesso, e, dall'altro, che il \_\_\_\_\_ non si era unicamente occupato della gestione della flotta dei mezzi aziendali ma si era in precedenza occupato anche nella gestione degli immobili.

Ritiene il Collegio che entrambe le censure non colgano nel segno alla luce delle dichiarazioni testimoniali sostanzialmente concordi, raccolte sia dal giudice dell'opposizione, sia dal giudice nella fase sommaria.

È vero che anche in precedenza la società aveva concluso un contratto con la \_\_\_\_\_: tuttavia, come affermato in particolare dal teste \_\_\_\_\_, al quale peraltro rispondeva direttamente il \_\_\_\_\_, (dirigente nell'ambito dell'assistenza tecnica) e ribadito anche da altri testi ( \_\_\_\_\_) la gestione quotidiana della flotta della quale si occupava prima \_\_\_\_\_

- laddove il \_\_\_\_\_ controllava la correttezza dell'operato della stessa e soprattutto della gestione dei contratti- è stata poi gestita totalmente da \_\_\_\_\_ in modo differente, in quanto tutto il parco delle auto era stato acquistato direttamente dalla \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ aveva un diretto accesso ai portali per la gestione dei tickets, delle richieste di riparazione delle filiali gestendo autonomamente tutta la manutenzione preventiva, essendosi creato pertanto un rapporto diretto tra le filiali e la società di gestione anche in relazione al ritiro e alla presa in consegna degli automezzi.

Era lo stesso teste \_\_\_\_\_ ad occuparsi dei rapporti con \_\_\_\_\_ risultando dunque non più necessaria l'attività del \_\_\_\_\_ che prima si occupava della manutenzione preventiva, della sostituzione delle macchine, delle scadenze dei contratti e in genere di tutto quanto gestiva \_\_\_\_\_.

Ancora, più precisamente, il teste \_\_\_\_\_, dirigente di \_\_\_\_\_, teste indotto dalla stessa parte ricorrente ed estraneo





totalmente ai fatti di causa, ha dichiarato che "i rapporti attuali tra [redacted] sono limitati al fatto che siamo fornitori di 10 contratti di autonoleggio, ossia 10 veicoli; in passato, sempre come fornitori clienti, avevamo quasi ottocento contratti. La situazione è mutata dall'1 febbraio 2014 quando sono stati interrotti 300 contratti di noleggio a lungo termine. Il 31 maggio 2014 sono stati chiusi altrettanti contratti di fleet management, e sono rimasti solo una ventina di contratti che poi sono progressivamente diminuiti. I contratti sono interrotti perché è stata ceduto la proprietà del mezzo". Ha aggiunto ancora: " [redacted] era il nostro manager riferimento, con lui intrattenevamo i rapporti legati a tutta la flotta: chiedevamo autorizzazione all' addebito, fornivamo la reportistica relativa alla flotta, gestivamo le problematiche sulla fornitura, ci incontravamo ogni trimestre per la rendicontazione dell'attività, era la controparte per l'acquisizione dei contratti.

Tutta questa parte di attività oggi non la fa [redacted], l'ha fatta fino al 31 maggio 2014, poi essendosi ridotti drasticamente i contratti non c'è stato più bisogno".

Il teste stesso ha infine precisato che [redacted] non aveva accesso diretto ai sistemi informatici della società; era piuttosto la [redacted] ad avere un'area riservata nei sistemi [redacted].

Sulla base di quanto sopra riferito, sostanzialmente [redacted], sia pur in termini più generici [redacted], anche dal teste [redacted] (responsabile divisione sicurezza) non si può che concordare con entrambi i giudici di primo grado che hanno evidenziato come il fatto che la società avesse direttamente acquistato i [redacted] veicoli aveva sostanzialmente mutato [redacted] i termini e le condizioni della esternalizzazione dei servizi attinenti alla flotta, venendo meno la gran parte delle attività che erano di competenza del [redacted]. Sotto tale profilo dunque la tesi sostenuta dalla parte reclamante della permanenza in capo alla società reclamata delle attività svolte dal [redacted] risulta smentita.



Del pari non può aver seguito, così come già evidenziato dal Tribunale, l'ulteriore profilo della doglianza del reclamante secondo il quale il medesimo avrebbe svolto anche attività di gestione dei beni immobili: è infatti emerso, in modo concorde, dalle testimonianze assunte, che l'attività in tal senso svolta dal [redatto] è stata del tutto marginale e comunque è stata un'attività che aveva svolto inizialmente e non da ultimo.

Infatti il teste [redatto], concordemente a quanto affermato dai testi [redatto], ha affermato che il [redatto] si era occupato di immobili solo in precedenza, mentre dalla primavera del 2014 aveva iniziato ad occuparsene il teste medesimo: ha precisato che [redatto] si era occupato della gestione dell'apertura delle filiali di Torino del 2013 - poi completata dal teste [redatto] mentre dell'apertura della filiale di Roma e di Pioltello se n'era occupato il teste stesso.

[redatto] ha precisato che il [redatto] "faceva ancora qualcosa sugli immobili" ma la maggior parte della attività era gestita dal teste medesimo che peraltro ha chiarito che, dopo il licenziamento del [redatto], nessuno è stato più assunto per la gestione degli immobili ed era lo stesso testimone ad occuparsene.

Occorre quindi rilevare che, alla luce delle prevalenti dichiarazioni testimoniali, pur avendo il [redatto] svolto qualche attività relativa agli immobili, come per esempio la ricerca di un immobile nuovo ad Ancona nel 2014, oppure la redazione di verbali di restituzione degli immobili di Limbiate alla fine del 2013, in realtà si trattava di attività del tutto marginale rispetto all'attività di gran lunga prevalente dedicata alla manutenzione del parco macchine.

D'altra parte lo stesso teste [redatto], licenziato unitamente al ricorrente (ancorché pervenuto ad una transazione con la controparte) pur avendo affermato che il [redatto] (superiore del testimone medesimo) si era occupato anche di immobili, in realtà ha descritto la gran parte dell'attività di [redatto] come riconducibile alla gestione della flotta aziendale.



Si deve pertanto ritenere che anche sotto tale profilo il gravame sia infondato dovendosi concludere concordemente con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata per la sussistenza di giustificato motivo oggettivo attesa la esternalizzazione della, assolutamente prevalente, attività di gestione della flotta svolta dal

La vibrata doglianza della parte reclamante in ordine alla inattendibilità o addirittura la falsa testimonianza del teste , alla luce di quanto sopra, non assume rilevanza decisiva in quanto, anche senza tener conto della testimonianza del suddetto teste , si perviene alle medesime conclusioni.

In ogni caso la pretesa falsa testimonianza del testimone, che peraltro non ha escluso categoricamente che il si fosse sia pur sporadicamente occupato della gestione di immobili, dovrebbe essere desunta ,secondo la ricostruzione della parte reclamante ,da una cospicua documentazione prodotta solo successivamente alla testimonianza, documentazione correttamente indicata dal Tribunale come tardiva e quindi inammissibile .

Si tratta infatti di documentazione di data successiva al deposito del ricorso che ben avrebbe potuto essere depositata precedentemente, diretta a dimostrare una corrispondenza intrattenuta anche col teste in materia di gestione di immobili: se fosse stata prodotta tempestivamente il ricorrente avrebbe avuto altresì modo di inserirla in specifici capitoli di prova e di consentire alla controparte di difendersi sul punto e al giudice di procedere ad un interrogatorio più approfondito.

Restano da esaminare gli aspetti relativi all'eventuale violazione da parte della società reclamata dell'obbligo di repechage: il giudice dell'opposizione si è sostanzialmente riportato a quanto affermato dal giudice della fase sommaria, giudizio che viene confermato anche da questo Collegio.

È emerso infatti in modo inequivoco che nessuno è stato assunto per svolgere l'attività affidata al : per la piccola



parte residua è stata avocata al suo superiore e nessuno è stato assunto neppure in relazione alla marginale attività di gestione di immobili.

Pur essendo consapevole questo Collegio del più recente orientamento della Suprema Corte in tema degli oneri probatori e di allegazione a carico del datore di lavoro in ordine alla possibilità di ricollocazione del lavoratore licenziato nel contesto aziendale ( sent. Cassazione 5592/2016,12101/16 ) in contrasto con il precedente orientamento, richiamato invece dal giudice della fase sommaria ( Cassazione 3040/2011),pur a voler considerare l'onere di allegazione a carico del datore di lavoro, si deve ritenere che il giudizio espresso dal Tribunale sia del tutto condivisibile.

In primo luogo rileva quanto affermato dal teste che ha ribadito come, al momento del licenziamento, non vi fossero mansioni diverse ed equivalenti ,affidabili al ricorrente ,salvo lo spazio del call center per il quale tuttavia venivano stipulati contratti a progetto a seconda delle varie campagne (vedi pure doc 19).

In secondo luogo gli altri nominativi -pur indicati dal reclamante -sono o assunti con contratto a termine o per l'esercizio di attività del tutto differenti rispetto all'attività che, come si è osservato, è stata svolta prevalentemente dal .

Infatti, tra i nominativi richiamati dalla stessa parte reclamante:

- era stato assunto nel marzo 2014 come funzionario commerciale di II livello con sede di lavoro in Imola ;
- era stato assunto nello stesso periodo come funzionario commerciale vending di II livello con sede di lavoro in Alessandria (doc 20 parte reclamata)
- era stata assunta con contratto a termine al centralino in sostituzione di altra risorsa poi passata alla reception e all'ufficio gare in sostituzione di una risorsa di Verona.



La diversità di inquadramento rispetto al (quadro) e la differente tipologia del contratto( se a termine ) non consentono di effettuare utili raffronti per concludere su una concreta possibilità di ricollocazione del , prevalentemente addetto, come si è osservato, alla contrattualistica relativa alla flotta dei mezzi aziendali esternalizzata.

Come affermato dalla teste era stato assunto all'inizio nel 2014 come controller e dunque con una competenza ben diversa da quella del , a seguito di una selezione che durava già da epoca pregressa.

La testimone ha altresì precisato che la società aveva ritenuto di non rinnovare i diversi contratti a termine in scadenza e di non sostituire le persone uscite dall'azienda ma di distribuire le attività alle risorse già presenti, con l'unica eccezione delle aree commerciali di Liguria e Marche.

Quanto alla posizione della signora dal doc 25 ( ) si evince che dal settembre 2014 anche tale posizione è stata soppressa( cfr recesso del 17.9.14)

Va infine considerato l'ulteriore motivo di gravame sollevato dal ovvero il fatto che la controparte avrebbe dovuto promuovere le procedure di mobilità avendo licenziamento più di 5 dipendenti nei 120 giorni profilo, secondo il reclamante, non sufficientemente considerato dal giudice di prime cure .

Per tale ragione il Collegio ha condotto un approfondimento istruttorio al quale la società resistente ha dato adempimento producendo il prospetto di cui al documento 27 e successivamente il prospetto di cui al documento 28, prospetti peraltro corredati e confortati dalla relativa documentazione.

Ebbene, alla luce delle suddette produzioni, la tesi sostenuta dalla parte reclamante non può trovare seguito in quanto è stato evidenziato che nei 120 giorni successivi al licenziamento (documento 27), nella sede del lavoro di Milano sono stati licenziati il e il collega , addetto sostanzialmente alla medesima mansione .



Si ravvisano poi ulteriori 2 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dei signori \_\_\_\_\_, per soppressione della posizione \_\_\_\_\_, previa proposta di trasferimento (cfr documentazione allegata al documento 27); le parti tuttavia hanno trovato un accordo risolutivo dopo l'attivazione delle procedure sensi dell'articolo 7 legge 604/66 a seguito di trattative intercorse per evitare la controversia.

In ogni caso, anche a voler ricondurre le suddette fattispecie ad un effettivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo non vengono raggiunte le 5 unità atteso che tutte le altre risoluzioni indicate nel documento 27, nell'ambito dei 120 giorni successivi al licenziamento del \_\_\_\_\_ avvenuto in data 7 aprile 2014, sono rappresentate o da dimissioni o da licenziamenti per diversa motivazione (es: disciplinare, per mancato superamento del periodo di prova).

Il documento 28 poi ha consentito l'esame dei 120 giorni precedenti al licenziamento: del pari tuttavia è emersa un'unica posizione di licenziamento per soppressione di posto di lavoro di un dirigente (comunque escluso dalla procedura di mobilità) mentre le altre risoluzioni sono riconducibili a dimissioni, o a risoluzione consensuale o a superamento del periodo di comporta.

Né può rilevare in questa sede il rilievo -svolto dalla parte reclamante in sede di discussione orale della causa -laddove ha voluto evidenziare che alcune delle suddette risoluzioni consensuali derivavano dalla mancata accettazione di un trasferimento.

La normativa in questione (art 24 L. 223/91) infatti prevede: "Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di



*tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione."*

Pertanto la casuale giustificativa rilevante è solo quella riconducibile ad un motivo oggettivo, ovvero alla stessa riduzione o trasformazione, e deve trattarsi indiscutibilmente di "licenziamento".

Anche sotto tale profilo pertanto il gravame deve essere disatteso.

Le esposte considerazioni risultano assorbenti ed escludono la sussistenza del preteso motivo ritorsivo come unico motivo determinante, richiamando il Collegio sotto questo profilo il maggioritario indirizzo della Suprema Corte (Cfr. ex multis, Cass. 3986/15)

Il reclamo quindi deve essere respinto con la conferma della impugnata sentenza.

Non sussistono motivi per discostarsi dal principio della soccombenza in ordine alle spese del grado da liquidarsi come da dispositivo tenuto conto della tabella dei compensi professionali di cui al DM 55/14.

Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

p.q.m.

respinge il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza 1178/16 del Tribunale di Milano.

Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in complessivi euro 3.500 oltre a spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Milano, 7.4.17 Il Presidente Relatore Chiarina Sala

